

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale

Sentenza 4 aprile 2013, n. 15736

Integrale
Misure cautelari - Durata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRIBBA Tito - Presidente

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso l'ordinanza emessa in data 18/10/2012 dal Tribunale distrettuale di Milano quale giudice dell'appello cautelare;

esaminati l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;

udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. dott. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per mezzo del difensore il cittadino ecuadoregno generalizzato in epigrafe, indagato per sei episodi criminosi di narcotraffico ai sensi della Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 resi oggetto di ordinanza del 13.7.2012 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, impugna per cassazione il provvedimento in data 18.10.2012 con cui il Tribunale distrettuale di Milano ha rigettato l'appello dallo stesso proposto avverso l'ordinanza del 10.9.2012, con cui il g.i.p. del medesimo Tribunale ha respinto la sua istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in applicazione della disciplina dettata dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, riferibile all'emissione nei suoi confronti di altra ordinanza custodiale carceraria emessa il 30.8.2009 per reato della stessa specie.

2. Le sequenze della vicenda cautelare sono agevolmente ricostruibili ex actis.

2.1. Il (OMISSIS) (OMISSIS) e' sottoposto a fermo di p.g. per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 (un episodio di interposizione nell'acquisto di cocaina).

Il fermo e' convalidato e il g.i.p. con ordinanza del 30.8.2009 applica all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere. A seguito di decreto dispositivo del giudizio immediato in data 1.3.2010 il (OMISSIS) e' condannato con rito abbreviato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa con sentenza del 16.6.2010 del g.i.p. del Tribunale di Milano divenuta irrevocabile l'1.8.2010.

Il 13.7.2012 il g.i.p. del Tribunale di Milano emettere nei confronti del (OMISSIS) ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere in ordine ad episodi criminosi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 commessi a (OMISSIS).

L'ordinanza custodiale e' eseguita in pari data (notifica all'indagato detenuto in carcere in espiazione della pena inflittagli con la citata sentenza del 16.6.2010).

2.2. Con ordinanza del 10.9.2012 il g.i.p. del Tribunale di Milano respinge l'istanza di scarcerazione avanzata dal difensore dell'indagato per decorrenza dei termini di custodia cautelare in invocata applicazione della disciplina dettata dall'articolo 297 c.p.p., comma 3 da porre in relazione con la prima ordinanza cautelare del 30.8.2009.

Operata una efficace sinossi del regime delle c.d. contestazioni a catena previsto dall'articolo 297 c.p.p., comma 3, quale delineato dagli interventi interpretativi delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte Costituzionale, il decidente g.i.p. ritiene senz'altro configurabile nel caso del (OMISSIS) una ipotesi di retrodatazione automatica del termine custodialcautelare in ragione della connessione qualificata esistente tra i reati di stessa specie contestati con la prima e la seconda ordinanza cautelare (i secondi commessi in epoca precedente l'emissione della prima ordinanza restrittiva) da reputarsi palesemente avvinti da continuazione criminosa ex articolo 81 cpv. c.p. (il g.i.p. menziona le massime desunte dalle sentenze delle Sezioni Unite sul tema: Cass. S.U., n. 21957, Rahulia, rv. 231057; Cass. S.U. 19.12.2006 n. 14535/07, Librato, rv. 235911).

Con la conseguenza, quindi, che nel caso di specie il meccanismo della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare disposta con la seconda ordinanza decorre indipendentemente ("automaticamente" afferma il g.i.p.) dalla desumibilita' o meno dagli atti del primo procedimento penale (prima ordinanza coercitiva) dei dati indiziari fondanti il successivo provvedimento cautelare.

Nondimeno, osserva il g.i.p., pur facendosi applicazione di tale canone della retrodatazione del termine custodiale ex articolo 297 c.p.p., comma 3, nello specifico caso del (OMISSIS) non risultano decorsi (al momento dell'istanza e al momento della decisione) ne' i termini massimi della custodia cautelare, ne' i termini della fase delle indagini relativi alla seconda contestazione cautelare. Essendo il termine per la fase delle indagini sul reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 pari ad un anno, a tale termine decorrente dal 13.7.2012 (seconda ordinanza custodiale) puo' cumularsi unicamente il periodo compreso tra il 27.8.2009 e l'1.3.2010, data in cui e' cessata la fase delle indagini nel procedimento cui attiene la prima ordinanza cautelare del 30.8.2009.

3. Adito dall'appello dell'indagato ex articolo 310 c.p.p. avverso il provvedimento reiettivo del g.i.p., il Tribunale distrettuale di Milano con l'ordinanza in data 18.10.2012 richiamata in epigrafe ha rigettato l'impugnazione, condividendo le conclusioni giuridiche gia' rassegnate dal g.i.p. ambrosiano.

In particolare i giudici dell'appello cautelare hanno evidenziato l'infondatezza dell'assunto difensivo dell'indagato secondo cui la retrodatazione dei termini custodiali andrebbe operata in modo automatico ed indistinto a decorrere dall'applicazione (id est esecuzione) della prima ordinanza cautelare, senza tenere conto dell'omologia o meno delle fasi processuali pertinenti alla prima e alle successive misure cautelari carcerarie e, quindi, senza alcuna soluzione di continuita'. Laddove, invece, e' indispensabile, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita', tenere conto - per il computo dei termini di fase e dei termini massimi ex articolo 303 c.p.p., comma 4 - delle diverse scansioni processuali della globale vicenda cautelare dell'interessato.

Nel caso del (OMISSIS) correttamente il g.i.p. ha escluso la decorrenza del termine cautelare di un anno previsto i fatti reato ex articolo 73 L.S. contestati con l'ordinanza cautelare del 13.7.2012 (articolo 303 c.p.p., comma 1, lettera a, n. 3), dal momento che il termine di fase per le indagini preliminari relativo al primo procedimento, in cui e' stata emessa la prima ordinanza cautelare del 30.8.2009, ha comportato una custodia cautelare durata non piu' di sei/sette mesi, ai quali deve sommarsi il tempo trascorso dal 13.7.2012 (seconda ordinanza cautelare). Di guisa che "alla data della istanza difensiva (originaria: 6.9.2012) e anche nell'attualita' (18.10.2012)" il termine di fase di un anno per le indagini preliminari non risulta interamente consumato.

4. Con l'odierno ricorso il difensore di (OMISSIS) deduce violazione della legge processuale (articolo 297 c.p.p., comma 3 e articolo 303 c.p.p.) e manifesta illogicit  della motivazione.

Le conclusioni del Tribunale di Milano non possono essere condivise, a parere del ricorrente, perche' il calcolo della durata della custodia cautelare ai fini dell'articolo 297 c.p.p., comma 3 deve essere compiuto alla stregua dell'articolo 303 c.p.p., cioe' senza interruzioni di sorta, tale durata iniziando dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza cautelare.

A cio' deve aggiungersi, per la peculiare posizione del ricorrente, che quando e' stata emessa la prima ordinanza custodiale il precedente pubblico ministero era gia' in grado di desumere dagli atti investigativi in sua disponibilit  gli elementi indiziari in base ai quali e' stata emessa la seconda ordinanza custodiale del 13.7.2012. Del resto l'articolo 297 c.p.p., comma 3 e lo stesso articolo 303 c.p.p. non postulano alcuna necessit  di avere riguardo alle "scansioni processuali della vicenda cautelare", come sostiene il Tribunale.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di (OMISSIS) E. va respinto per l'infondatezza delle delineate censure.

Il ripetuto riferimento alla desumibilit  degli indizi avvaloranti la seconda ordinanza cautelare del 13.7.2012 dagli atti utilizzati per emettere la prima ordinanza cautelare del 30.8.2009 e' inconferente e ultroneo. Per le corrette ragioni gia' limpidamente esposte dal g.i.p. del Tribunale di Milano con il provvedimento reiettivo del 10.9.2012. Riguardando la contestazione mossa con l'ordinanza del 13.7.2012 reati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza cautelare, alcun rilievo assume la previa desumibilit  o meno dei dati indiziari, perche' nel descritto caso la retrodatazione opera - come da puntuale rilievo del g.i.p. de jure e impone di assumere quale momento iniziale della durata della custodia cautelare l'esecuzione della prima ordinanza cautelare (per il (OMISSIS) la data del 27.8.2009 in cui e' stato sottoposto a fermo, poi convalidato e seguito dal provvedimento coercitivo del 30.9.2009).

Ma la durata della custodia cautelare, includente quella relativa alla fase delle indagini preliminari afferenti alla attuale seconda ordinanza custodiale, cessa (o, se si preferisce, s'interrompe) in data 1.3.2010 per poi riprendere il proprio corso a partire dal 13.7.2012 (secondo provvedimento coercitivo). Alla fase delle indagini nel primo procedimento penale si sostituisce, infatti, dall'1.3.2010 la nuova fase del giudizio (un ulteriore anno: articolo 303 c.p.p., comma 2 - lettera b, n. 2), che a sua volta cessa (la custodia carceraria del (OMISSIS) dovendo imputarsi all'esecuzione dell'inflitta pena detentiva di quattro anni di reclusione) con la sentenza definitiva di condanna del 16.6.2010.

Evenienza, quest'ultima, che non fa velo all'applicabilit  della disciplina della retrodatazione ex articolo 297, comma 3 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 2011 (cfr. sez. 4, 22.9.2001, n. 39272, Cela, rv. 251431).

Di tal che diviene palese come alla data dell'iniziale istanza di scarcerazione (6.9.2012), e del pari alla data dell'odierno ricorso (8.11.2012), non era decorso ne' il termine della fase delle indagini, ne' il termine complessivo di durata della custodia cautelare sofferta dal ricorrente. Invero ai primi sei mesi e tre giorni della custodia carceraria di cui alla prima cautela, vanno aggiunti i cinque mesi e ventisette giorni relativi alle indagini concernenti la seconda custodia cautelare, sicche' il termine di un anno era destinato a spirare non prima del 10.1.2013. Entro tale termine ha, tuttavia, avuto inizio la nuova fase processuale del giudizio di primo grado con i relativi piu' estesi termini custodiali propri di tale fase, risultando dagli atti inviati a corredo dell'attuale impugnazione che il gip del Tribunale di Milano il 2.11.2012 ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti del (OMISSIS) per i reati contestatigli con la seconda ordinanza cautelare del 13.7.2012 (udienza fissata al 20.12.2012).

E' appena il caso di aggiungere, per completezza espositiva, che il criterio di calcolo "a scomputo" (come lo definisce l'impugnata ordinanza del Tribunale), vale a dire della frazionabilit  dei periodi formanti la globale durata della custodia cautelare per la fase delle indagini, e' criterio che trova specifico riscontro nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. Cass. sez. 2, 11.1.2007, n. 7227, De Tommaso, rv. 235936; cass. sez. 1, 28.10.2010 n. 4719/11, Spinelli, rv. 249905).

Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla Cancelleria gli oneri informativi connessi allo stato detentivo del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.